



STATUTO dell'Associazione "GRUPPO ASTROFILI FORLIVESI APS" "J. Hevelius"

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

È costituito, tra coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica dell'astronomia amatoriale, ai sensi della L. n. 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017, così come modificato dal D. Lgs. n.105/2018, l'Ente del Terzo settore - Associazione di Promozione Sociale - denominato "GRUPPO ASTROFILI FORLIVESI APS" - 'J. Hevelius' - con sede sociale a Forlì.

Il trasferimento della sede legale associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

Dell'acronimo APS si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 (NATURA)

Il Gruppo Astrofili Forlivesi APS è un'Associazione apartitica, aconfessionale senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati, non ha limiti temporali ed è definita attraverso l'esercizio del diritto di voto degli associati. Il Gruppo Astrofili Forlivesi APS ha struttura e organizzazione democratiche.

ART. 3 (SCOPI)

Il Gruppo Astrofili Forlivesi APS esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale inerenti l'organizzazione e la gestione di attività culturali di cui alle lettere d) e i) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e cioè le attività aventi a oggetto:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.i.m. lettera d);

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.i.m. lettera i).

In particolare si propone i seguenti scopi:

- 1) studio, divulgazione e diffusione dell'astronomia e di tutte le discipline scientifiche ad essa collegate;
- 2) promozione di attività collettive nell'ambito dell'astronomia e delle scienze affini;

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte agli associati, ai loro familiari ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 4 (CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI)

Sono associati tutti coloro che sono iscritti al Gruppo Astrofilii Forlivesi APS e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

In coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, possono essere ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa e ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni dell'Associazione, senza limitazione alcuna con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione all'Associazione avviene tramite la presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento viene comunicato all'interessato ed annotato sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere che si pronunci sulla domanda non accolta l'Assemblea degli associati, in occasione della prima convocazione successiva.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito del parere dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Nei casi di decesso, recesso ed esclusione non sussiste diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri. Essi possono frequentare liberamente i locali (negli orari di attività sociale) ed usare le attrezzature messe a disposizione dal Gruppo Astrofilii Forlivesi APS stesso. Possono partecipare a tutte le manifestazioni secondo le prescrizioni e le modalità eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa informale richiesta presentata all'organo sociale che detiene gli atti e la documentazione di cui trattasi; l'accesso viene consentito all'interessato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro quindici giorni dalla richiesta.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa deliberata dall'Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 6 (QUOTA ASSOCIATIVA)

La quota associativa annuale viene stabilita dall'Assemblea ordinaria degli associati. La quota è personale, intransmissibile, non rimborsabile e, pur concorrendo alla formazione del patrimonio sociale, non può essere rivalutata in relazione all'incrementarsi eventuale del patrimonio stesso.

ART. 7 (ORGANI)

Sono organi del Gruppo Astrofilo Forlivesi APS:

- 1) Assemblea degli associati;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente;
- 4) Organo di controllo, ove se ne renda obbligatoria la nomina ai sensi della vigente normativa;
- 5) Revisore Unico legale dei conti, ove se ne renda obbligatoria la nomina ai sensi della vigente normativa.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati del Gruppo Astrofilo Forlivesi APS ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e senza contemplare alcuna necessità di un periodo minimo di iscrizione all'Associazione ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio

Direttivo lo ritenga necessario o 1/10 (un decimo) degli iscritti ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso – pubblicato sul bollettino sociale o inviato agli associati con lettera (anche tramite posta elettronica) e affisso all'albo dell'Associazione – con congruo preavviso e comunque almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza relativa dei voti dei presenti all'Assemblea e trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano alla votazione.

Ciascun associato, in regola con il versamento della quota associativa, dispone di un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro associato con delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

L'Assemblea può nominare “soci onorari” persone che si siano distinte per meriti particolari. Essi possono partecipare alle attività del Gruppo Astrofili Forlivesi APS, non pagano la quota associativa, non sono iscritti nel libro degli associati, non possono ricoprire cariche sociali e partecipano come uditori, senza diritto di voto, ai lavori assembleari.

ART. 9 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA)

Spetta all'Assemblea ordinaria degli associati:

- l'approvazione del bilancio;
- ratifica dei regolamenti;
- l'approvazione delle linee di indirizzo generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, eventualmente presentate dal Consiglio Direttivo;
- la deliberazione della quota associativa annuale;
- l'elezione, tra le persone fisiche associate, dei componenti il Consiglio Direttivo, il loro numero, la loro nomina e revoca;
- la nomina e revoca di altri organi sociali, ove ne sia obbligatoria per legge la presenza;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando se ne renda obbligatoria la presenza al raggiungimento dei limiti di legge;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- la nomina di eventuali “soci onorari”;
- la deliberazione sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali;
- il parere sull'esclusione degli associati dall'Associazione nonché sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- la deliberazione sugli altri oggetti, attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria degli associati:

- la deliberazione sulle modificazioni dello statuto;
- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati in seduta straordinaria - da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria - fa riferimento, per quanto riguarda il quorum di presenza degli associati per la validità della seduta e le maggioranze qualificate per l'approvazione delle deliberazioni, a quanto previsto nel presente statuto dagli articoli specifici relativi all'oggetto della deliberazione.

I verbali delle adunanze dell'Assemblea, redatti in forma scritta a cura del Segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 stabilito dall'Assemblea ordinaria degli associati ad ogni scadenza del Consiglio stesso. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, a maggioranza relativa:

- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Responsabile Scientifico e della Divulgazione
- il Responsabile Tecnico
- il Responsabile Informatico.

Le cariche di Responsabile Scientifico e della Divulgazione, di Responsabile Tecnico e di Responsabile Informatico possono essere cumulabili con altre cariche.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle funzioni sociali, dallo stesso autorizzate.

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di due anni; è ammessa la rieleggibilità.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver compiuto la maggiore età al momento dello svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo dispone di un voto.

In caso di decadenza dalla carica di un Consigliere o di dimissioni volontarie dello stesso subentra, fino alla scadenza del mandato, il primo degli associati non eletti, secondo l'ordine della graduatoria vigente per il Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento della graduatoria il posto in Consiglio Direttivo rimane vacante se il medesimo Consiglio può essere ancora validamente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi membri. In caso contrario il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a due mesi, entro il quale sarà necessario provvedere ad indire nuove elezioni tramite la convocazione di un'Assemblea ordinaria degli associati. Parimenti verranno indette nuove elezioni nel caso di decadenza/dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11 (FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Gruppo Astrofilì Forlivesi APS ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea. È responsabile verso gli associati del regolare funzionamento del Gruppo Astrofilì Forlivesi APS, nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati e delle attrezzature di proprietà dello stesso. Formula i regolamenti interni, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, elabora il bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli

associati e cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale, obbligatorio in caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Si pronuncia sulle domande di ammissione all'Associazione con provvedimento motivato e può inoltre adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e deliberare la loro esclusione dall'Associazione.

Individuala le eventuali attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, che l'Associazione può svolgere. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

ART. 12 (FUNZIONI DEL PRESIDENTE)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. È responsabile del funzionamento del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Vigila sulla riuscita delle manifestazioni. Firma la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente il Gruppo Astrofilii Forlivesi APS. Il Presidente è coadiuvato per la parte contabile dal Tesoriere.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13 (FUNZIONI DEL VICE-PRESIDENTE)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

ART. 14 (FUNZIONI DEL TESORIERE)

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere provvede a redigere, con il Segretario, il bilancio annuale d'esercizio del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS quale consuntivo patrimoniale ed economico del sodalizio.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso di rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio d'esercizio va redatto sulla modulistica definita in conformità alla normativa vigente.

Il bilancio sarà sottoposto, con apposita convocazione all'ordine del giorno, all'esame ed al voto dell'Assemblea ordinaria del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS.

Il Tesoriere redige inoltre l'ulteriore documentazione contabile e gestionale eventualmente richiesta dalla normativa in essere.

ART. 15 (BILANCIO SOCIALE)

Nell'eventualità del raggiungimento delle soglie di legge - ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro - deve essere depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida e le modalità predisposte ai sensi della normativa in materia.

ART. 16 (FUNZIONI DEL SEGRETARIO)

Il Segretario redige, con il Tesoriere, il bilancio. Cura in particolare il libro degli associati, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati e provvede al disbrigo della corrispondenza.

Attende a tutte quelle mansioni che gli siano dovute dai regolamenti interni o affidate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Assemblea degli associati, provvede a nominare un Organo di controllo, monocratico, scegliendo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile - nei casi in cui siano superati i seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Effettua inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche.

Nel caso in cui i limiti di cui sopra non vengano superati per due esercizi consecutivi l'obbligo della nomina di un Organo di controllo viene a cessare.

ART. 18 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

L'Associazione, tramite l'Assemblea degli associati in seduta ordinaria, nomina un revisore legale dei conti – iscritto nell'apposito registro – al raggiungimento delle soglie di legge e pertanto unicamente nel caso in cui si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 19 (PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI DEL GRUPPO ASTROFILII FORLIVESI APS)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) contributi da privati;
- 9) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 10) rendite patrimoniali;
- 11) attività di raccolta fondi;
- 12) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche in modo indiretto, durante la vita del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

ART. 20 (NORME DISCIPLINARI)

Nel caso di infrazione, da parte degli associati, delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni o di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare, nel rispetto del principio della gradualità e della proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione verbale o scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e beneficio sociale per un periodo fino a sei mesi;
- 3) esclusione definitiva da ogni attività o beneficio sociale, come contemplato all'art. 4 del presente statuto.

In tema di norme disciplinari le modalità relative all'applicazione, all'iniziativa ed alla procedura vengono stabilite mediante apposito regolamento interno formulato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

ART. 21 (CESSAZIONE DELL'ESISTENZA DEL GRUPPO ASTROFILII FORLIVESI APS)

L'esistenza del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS viene a cessare con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, in presenza di voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS.

In caso di estinzione o scioglimento del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS il patrimonio residuo del sodalizio dovrà obbligatoriamente essere destinato, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe o aventi fini di utilità sociale - individuate dall'Assemblea - o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 (ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E TESSERA SOCIALE)

La qualità di associato del Gruppo Astrofilii Forlivesi APS comporta l'incondizionata accettazione del presente statuto che verrà consegnato in copia ad ogni associato.

Il Gruppo Astrofilii Forlivesi APS munisce inoltre gli associati della tessera associativa.

ART. 23 (MODIFICHE DELLO STATUTO)

Il presente statuto può essere modificato mediante deliberazione della Assemblea in seduta straordinaria: in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

ART. 24 (RINVIO)

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci in data 02 novembre 2022

Registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì in data 04 novembre 2022